

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

N. 39

PROVINCIA DI PAVIA

DATA

28 APRILE 1983

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ...stra ordinaria di ...Prima... convocazione

OGGETTO

ESAME ED ADOZIONE REGOLAMENTO SULLA PASTORIZIA.

L'anno millenovecento. ttantatré il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21 in questo Comune e nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Signor SONVICO Adriano, Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Sig. PRIOLO dr. Vincenzo, il quale procede all'appello nominale. Risultano:

	Presente	Assente
1 ALESSI Giuseppe		sì
2 CAPITTINI Valter	sì	
3 VAGGI Roberto	sì	
4 STURLA Remo	sì	
5 SONVICO Adriano	sì	
6 ANSANDRI Giuseppe		sì
7 CARNEVALE Virginio	sì	
8 ANGELERI Luigi Vitaliano		sì
9 GEMELLI Peppino	sì	
10 CUNTERI Giuseppe	sì	
11 VITTALONE Pierantonio	sì	
12 SISTI Fabrizio	sì	
13 BORGHINI Pier Luigi	sì	
14 BONIZZONI Teresio	sì	
15 CASTELLOTTI Giulio	sì	
TOTALE	12	3

Il Sig. Presidente premesso che, essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 15 ed i presenti in numero di 12, l'adunanza è legale a termine dell'art. 127 della Legge Comunale e Provinciale approvata in Testo Unico con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto notificata ai singoli Consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che spesso greggi di pecore transitano, pascolano o parchano disordinatamente nel territorio comunale;
che numerosi agricoltori e cittadini hanno lamentato danni;
che si ritiene necessario regolamentare l'attività pastorizia, oltre le norme già previste dal vigente regolamento di polizia rurale;
predisposto apposito regolamento, composto di 10 articoli;
su proposta del Sindaco -
con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA:

- 1) APPROVARE, come approva, adottando il regolamento sulla pastorizia composto di n.10 articoli, allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa;
- 2) con separata unanime votazione delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 3 legge 9.6.1947 n.530.

REGOLAMENTO SULLA PASTORIZIA *****

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'esercizio del pascolo e della custodia dei greggi di pecore o mandrie di bovini è disciplinato dal presente regolamento, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Art. 2

Chiunque intenda, nella parte del territorio comunale indicata nel successivo art.4, far pascolare o parchare greggi di pecore o mandrie di bovini deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente regolamento. E' soggetto ad autorizzazione del Sindaco anche il passaggio delle pecore e delle mandrie di bovini attraverso le strade comunali, vicinali di uso pubblico e privato, poderali ed interpoderali del territorio comunale. L'autorizzazione di cui sopra non è richiesta se il passaggio avviene attraverso la strada principale di collegamento con i Comuni limitrofi.

Art. 3

Il Sindaco può negare ai conduttori di pecore e di bovini, l'autorizzazione a transitare con greggi e mandrie per le strade comunali (salvo quella di collegamento con i Comuni limitrofi), vicinali, poderali od interpoderali, a parchare, ovvero ad esercitare il pascolo in tutto il territorio comunale, quando vi sia il pericolo di contagio di malattie epizootiche o di altre malattie di animali, ovvero per particolari motivi di interesse generale.

Art. 4

E' vietato parchare, far transitare greggi e mandrie per le strade comunali, vicinali, poderali o interpoderali, o far pascolare greggi e mandrie in tutto il territorio comunale dal 1° marzo al 31 ottobre. Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è permesso il pa-

scolo dei greggi e mandrie unicamente nei gerbidi del fiume Po. Nella restante parte del territorio comunale è vietato l'accesso ed il pascolo ai greggi di pecore o mandrie di bovini.

Art. 5

E' fatto divieto in ogni momento dell'anno di parcare e pascolare greggi e mandrie nei terreni compresi entro zone di rifugio della selvaggina, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, aree faunistiche a gestione sociale della caccia.

Art. 6

Il pascolo ed il transito dei greggi e delle mandrie nei tempi indicati nell'art.4 può essere esercitato solo dalle ore 8 alle ore 12. Il numero degli addetti alla sorveglianza del gregge o mandria non deve mai essere inferiore alle due unità.

Art. 7

Al fine di ottenere l'autorizzazione a parcare, far pascolare o far transitare greggi e mandrie sulle strade comunali, vicinali, poderali o interpoderali, occorre presentare istanza in competente carta da bollo diretta al Sindaco, corredata del consenso del conduttore e del proprietario del fondo interessato, le cui firme debbono essere autenticate nei modi di legge, nonché del certificato sanitario del Veterinario provinciale da cui risulti che i soggetti componenti il gregge o la mandria non sono affetti da malattie contagiose e sono indenni da parassiti. Detta istanza, contenente le generalità, il domicilio e la firma del proprietario e del conduttore del gregge o della mandria, deve essere presentata al Sindaco almeno cinque giorni antecedenti l'epoca richiesta per parcare, pascolare o far transitare il gregge e le mandrie. Detto termine è perentorio.

Art. 8

Il Sindaco, qualora non ostino i motivi indicati all'art.3, e rilasci l'autorizzazione richiesta, dispone che le guardie comunali o un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, anche operante nella circoscrizione provinciale, vigili affinché non vengano commesse infrazioni alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Tutti i cittadini hanno il dovere di denunciare al Sindaco eventuali trasgressioni al presente regolamento.

Art. 9

Il Sindaco apporrà su un lato delle strade principali di penetrazione nel territorio comunale un segnale con il richiamo di regolamento comunale sulla pastorizia.

Art.10

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento vengono applicate a' termini degli artt.106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 30 marzo 1934 n.383. La inosservanza alle norme igienico-sanitarie sono punite con le penalità stabilite dall'art.264 e seguenti del T.U. sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265. Nel caso di abbandono o di introduzione di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, per farli pascolare nel fondo altrui senza il consenso del medesimo, il Sindaco provvederà a denunciare i colpevoli all'Autorità giudiziaria ordinaria a' sensi dell'art.2 del Codice di procedura penale ed in relazione all'art.636 del Codice Penale.

Datosi poscia lettura del presente verbale venne approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 5.1983 per rimanervi giorni 15 consecutivi, cioè sino a tutto il 17.5.1983.

Addì 2 maggio 1983

IL SEGRETARIO

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Pavia - il 2.5.1983

t. N. 1546.

Ricevuta dalla Sezione Prov. di Controllo il 6.5.1983, come da timbro a data.

enuta esecutiva il 27.5.1983 per decorrenza dei termini di cui all'art. 59

a Legge 10-2-1953 n. 62.

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione, esaminata dal Comitato Regionale di Controllo e divenuta esecutiva è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi e precisamente dal 28.5.1983 al 12.6.1983.
Addì 13.6.1983